

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di PAVIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale in persona dei sigg. rri magistrati

Giampiero Serangeli	Presidente
Andrea Pirola	giudice
Andrea Balba	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura ist. Conc. (OMISSIS) promossa da:

R. SRL

PROPONENTE

Visto il decreto di concessione del termine di cui all'art. 161. comma 6. L. Fall del.

vista la richiesta di proroga argomentata con ricorso del 24.6.13:

ritenuto sussistere, nel caso di specie, i giustificati motivi per la concessione della proroga in considerazione della complessità della ricostruzione del quadro contabile e di andamento di tutte le società del gruppo :

considerato peraltro che nelle more è stato emanato il DL 69/13:

Visto, in particolare, l'art. 161. comma 6. L. Fall. come modificato da ultimo dall'art. 82 del DL 69/2013 secondo cui

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con il decreto di cui ai primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudice di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3 e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta

che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.(2)

CONSIDERATO che le suddette disposizioni sono entrate in vigore in data 22.6.13:

RITENUTO che tutte le disposizioni suddette devono trovare applicazione alle procedure pendenti nei seguenti termini:

- 1) la disposizione che impone, a pena di inammissibilità, ulteriori oneri di deposito documentale impone al tribunale di richiedere la relativa integrazione ex art. 162. comma 1. L. FALL:
- 2) la disposizione che prevede la nomina del commissario trova applicazione a tutte le procedure pendenti, sia a quelle per le quali ancora non è stato emesso il decreto di concessione del termine sia, ad avviso del Tribunale, anche a tutte le altre in quanto, nonostante il tenore letterale della norma (con il decreto di cui al terzo comma il Tribunale può nominare...) la ratio della disposizione, che consiste nel fornire al Tribunale un efficace strumento di controllo dell'operato della società in concordato al fine di evitare abusi a danno dei creditori (che si accompagna all'obbligatorietà, oggi normativamente prevista, della compilazioni di relazioni informative sull'andamento della società e della procedura preconcordataria), non può soffrire alcun limite temporale nella sua applicazione (anche in considerazione del fatto che già una parte della giurisprudenza di merito aveva anticipato tale figura nominando un ausiliario ex art. 68 c.p.c.) ed in particolare allorquando la proponente richiede una proroga del termine già assegnato

P.T.M.

Concede la richiesta proroga di gg. 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare

NOMINA il dott. MASSIMO VALDATA. commissario giudiziale:

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 10.000.00 quale somma da accantonare quali spese di giustizia ed in particolare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente ed al commissario nominato.

Pavia, 26 giugno 2013

Il Presidente

